

LA COMPARTECIPAZIONE AI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI (II parte)  
di lidiano balocchi

Il successo, l'interesse rivolto all'articolo di eguale argomento pubblicato sul n. 4 del L'ARVU mi induce ad uscire dalla riserva accennata allora e chiarire meglio alcuni punti per i nostri lettori.

1- Chi ha diritto; 2- Per quali sanzioni; 3- Origine del diritto; 4- Come si fruisce del diritto; 5- Come si perde il diritto.

1 1: L'agente accertatore, "sempreché le norme applicative lo prevedano";

1.2: Il Fondo Assistenza del Corpo cui appartiene l'agente accertatore ne ha diritto sempre insieme allo stesso, o escluso l'agente;

1 3: Per es.: le sanzioni riscosse dall'Ufficio del Registro danno compartecipazione all'agente e al Fondo; le sanzioni riscosse dall'Ufficio IVA o per illeciti al Codice della Strada (art.208) solo al Fondo;

2 1: Ciascuna legge prevede l'uno o l'altro caso, o l'esclusione di entrambi: sono molte e comunque conosciute alle Intendenze di Finanza; gli Uffici che riscuotono e ripartiscono le somme sono: Ufficio del Registro, Ufficio Ricevitoria delle Dogane, Deposito Generi di Monopolio, Ufficio IVA, USL, Assessorato ai Tributi e alle Finanze delle Regioni, delle Province, dei Comuni...

3 1: L'origine del diritto risale alla legge 26 gennaio 1865 n. 2134 che prevede (art.3) per "gli agenti governativi scopritori il quinto del prodotto netto della pena pecuniaria". La Circolare n. 77 del 30 novembre 1963 del Ministero delle Finanze conferma la validità della legge citata alla compartecipazione "sempre che le singole leggi non stabiliscano diversamente". Esistono poi leggi che ripartiscono le quote spettanti in percentuali diverse, precisano chi ha diritto alla quota ed in quale percentuale.

3 2: In genere le quote del 25% della sanzione vanno divise tra: a) Ritenuta del 10% per spese di riscossione; b) Detrazione del 22,56% per il Fondo cui appartiene l'accertatore; c) Ritenuta IRPEF (o ritenuta d'acconto); d) c.d. Tassa sulla salute; e) Resto, in busta all'accertatore.

3 3: La legge 7 febbraio 1951 n. 168 e la legge 4 aprile 1961 n.322 limitavano la quota di compartecipazione dell'agente a £ 50.000 nel massimo per ogni accertamento. Dal 1994 questo limite è stato abolito.

4 1: Si fruisce del diritto tramite la costituzione del Fondo Assistenza e Previdenza per gli appartenenti al Corpo dell'agente operante. L'Intendenza di Finanza (o chi di dovere) versa le quote in un conto corrente che il Fondo avrà cura di comunicare.

4 2: Là dove gli operatori non abbiano un Fondo costituito, le somme di denaro vengono rimesse all'Amministrazione da cui dipende l'agente (art. 1 legge 168/51).

5 1: Si perde il diritto con la prescrizione (art. 2946 del codice civile) a dieci anni dalla data della bolletta di riscossione.

§§§§

Come si costituisce di massima un fondo assistenza e previdenza per i dipendenti vigili urbani.

1° Deve esistere un Corpo di P.M. per la cui costituzione sono necessari almeno sette addetti. I Comuni con un numero inferiore di vigili urbani possono consociare il servizio (artt. 7 e 5 legge 7.3.1986 n.65).

2° E' necessario che il Comune deliberi la costituzione del Fondo ai sensi dell'art. 1 legge 168/51 con statuto e regolamento.

3° In ultimo si può prendere in considerazione l'ipotesi della creazione del Fondo Assistenza e Previdenza per... attraverso la costituzione di una fondazione dotata di un patrimonio minimo, mediante atto pubblico a rogito notarile riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica.

§§§§

Da non confondere la compartecipazione dell'agente o del Fondo da solo. Al riguardo il Corpo di P.M. di Roma ha due questioni distinte da risolvere.

La prima inerisce alle competenze e responsabilità di firma sul mandato di pagamento che deve liquidare le spettanze ai singoli ed al Fondo insieme.

La seconda riguarda avanzati dubbi sulla personalità giuridica del Fondo Assistenza, quando questo deve essere destinatario da solo di proventi, come quelli dal nuovo Codice della Strada (vedi nota 1).

Il Comune di Roma non stabilisce la quota su tale provento, né la versa, perché, a parere del Segretario Generale, il Fondo per il Corpo di P.M. istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 18 gennaio 1977 non ha personalità giuridica idonea a riscuoterla. Perciò i soldi delle contravvenzioni non vengono nemmeno impegnati, in attesa che fra qualche anno si decida e si recuperi il maturato con una "sanatoria".

Ho già detto che la motivazione mi pare pretestuosa anche a lume di naso. Il Comune con una deliberazione può imporre al cittadino di pagare, può comminare sanzioni, ma non può costituire una istituzione cui devolvere sue spettanze. Ritengo giusta l'istituzione del Fondo con Decreto del Presidente della Repubblica per i Corpi dello Stato; ma il Comune in analogia non può disporre per il suo? Forse le Organizzazioni Sindacali si faranno carico del problema così anche da contrattare e rimettere in discussione una percentuale da destinari di carità cristiana: l'8 per mille. A fronte di quanto sopra, riporto (vedi nota 2) il testo della Deliberazione di Giunta del Comune di Firenze (impegno di spesa in bilancio 1994) esemplare nella sostanza e formalmente corretto nella stesura.

§§§§

Note.

1. Decreto L.vo 20 aprile 1992 n. 285 art. 208 ( *Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie*). *Comma 1. ...I proventi stessi sono devoluti alle Regioni, Province, Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti rispettivamente delle Regioni, Province, Comuni.*

*Comma 4. I proventi spettanti agli stessi enti indicati al comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2 (per l'assistenza e previdenza del personale... della Polizia Municipale), nonché al miglioramento della circolazione stradale... Gli stessi enti determinano annualmente con delibera della Giunta le quote da destinare alle suindicate finalità...*

2. *La Giunta Visto l'art. 208 del D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e s.m., che detta disposizioni in merito alla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso codice, distinguendo a tal fine fra proventi spettanti allo Stato ed i proventi di competenza di Regioni, Province e Comuni; Visto che al comma 2° del citato articolo viene stabilita la destinazione dei proventi spettanti allo Stato "...per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza", intendendo per tali gli organi di polizia stradale alle dirette dipendenze dello Stato; Considerato che in relazione ai proventi destinati a Regioni, Province e Comuni, il comma 4° dell'art. 208 in questione, oltre ad alcune espresse destinazioni richiama le stesse previste dal comma 2°; Ritenuto che il richiamo, anche per proventi destinati ai Comuni, alle finalità di cui al comma 2° valga quale implicita affermazione della obbligatorietà di destinare parte dei proventi contravvenzionali agli organi della polizia stradale alle dirette dipendenze dei Comuni stessi; Considerato che il Corpo di P.M. espleta a livello locale servizi di polizia stradale alle dirette dipendenze del Comune, e che quindi sia individuato quale destinatario di parte dei proventi contravvenzionali ai fini dell' "assistenza e previdenza"; Considerato che a favore del personale appartenente al Corpo della P.M. di Firenze è già stato costituito un Fondo di Previdenza e Assistenza ai sensi della L. 7.2.1951 n. 168 art. 1 lett. b, il cui regolamento aggiornato è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 1744/786 del 27.9.1977; Preso atto che le finalità di tale Fondo paiono conformi alle prospettive indicate dalla lettera dell'art. 208 del nuovo C.S.; Considerato che sul bilancio di previsione 1994 è stato stanziato l'importo di £ 200.000.000 sul capitolo ... ; Ritenuto opportuno impegnare la somma di £ 200.000.000 da destinarsi al Fondo suddetto; Preso atto dei pareri favorevoli... **DELIBERA:** 1- di impegnare la somma... per i motivi espressi in narrativa; 2 - di emettere il relativo mandato di pagamento a favore...*